



DA

# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE  
UFFICIO III - RELAZIONI SINDACALI

Alle Segreterie Generali/Nazionali delle Organizzazioni Sindacali rappresentative  
del personale non dirigente del Corpo di polizia penitenziaria

e, p.c.

Alla Dr.ssa Lina Di Domenico  
Vice Capo del Dipartimento

Al Dr. Augusto Zaccariello  
Vice Direttore Generale del Personale

Alla Dr. Alessandro Salvemini  
Direttore della Divisione I – Corpo di Polizia Penitenziaria

Direzione Generale del personale,  
delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti  
del giudice minorile del Dipartimento Giustizia Minorile  
e di Comunità  
[prot.dgmc@giustiziacert.it](mailto:prot.dgmc@giustiziacert.it)

LORO SEDI

OGGETTO: Bozza P.C.D. recante criteri per il trasferimento e l'assegnazione del personale di Polizia penitenziaria appartenente ai ruoli degli Agenti - Assistenti, dei Sovrintendenti e degli Ispettori in sedi diverse dagli istituti penitenziari e dagli istituti penali per minorenni

Con riferimento alla materia richiamata in oggetto si sottopone, a codeste segreterie, la bozza di provvedimento del Capo Dipartimento, redatta in collaborazione con il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, tesa a disciplinare quanto in oggetto, a parziale riforma della disciplina attualmente vigente di cui al p. C. D. 14 ottobre 2021.



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE  
UFFICIO III - RELAZIONI SINDACALI

Per una più agevole consultazione, si allega schema comparativo in cui sono evidenziate le proposte di modifica rispetto al testo vigente, che troveranno più ampia illustrazione nel corso della stessa riunione.

Il documento in argomento sarà oggetto di apposito confronto con le SS.LL. in occasione dell'incontro fissato per il giorno 2 ottobre p.v., alle ore 14.00 presso la Sala Riunioni (st. 312 – III piano) di questo Dipartimento.

Si precisa che sarà possibile partecipare alla riunione anche in modalità da remoto su piattaforma Teams di Microsoft Office.

A tal proposito si invitano codeste segreterie a voler comunicare, con congruo anticipo all'indirizzo [conferencecall.dap@giustizia.it](mailto:conferencecall.dap@giustizia.it), e per conoscenza a [relazionisindacali.dgp.dap@giustizia.it](mailto:relazionisindacali.dgp.dap@giustizia.it), i nominativi dei rappresentanti sindacali che parteciperanno in modalità a distanza, precisando l'indirizzo email a cui trasmettere il link di accesso alla piattaforma Teams unitamente ad un recapito telefonico da utilizzare in caso di problematiche di natura tecnica eventualmente sorte in occasione dell'avvio del collegamento.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Massimo Parisi



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

- VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante “*Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria*”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2015, n. 84, recante “*Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche*”;
- VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTO in particolare l’articolo 8, comma 1 lett. a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “*Riorganizzazione dell’amministrazione dello Stato*”;
- VISTO il decreto del Ministro della Giustizia 2 marzo 2016 concernente l’individuazione presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l’organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell’art. 16 D.P.C.M. 84/2015 nonché l’individuazione dei posti di funzione da conferire nell’ambito degli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione Penitenziaria ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 63/2006;
- VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche*”;
- VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante “*Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015 n. 124, al decreto legislativo del 29 maggio 2017, n. 95 recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*”;





# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

- VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante “*Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*”;
- VISTO il decreto del Ministro della Giustizia 12 luglio 2023, recante “*Ripartizione della dotazione organica del Corpo di Polizia penitenziaria appartenente ai ruoli dei Agenti-Assistenti, Sovrintendenti e Ispettori*”;
- VISTO il Decreto ministeriale 10 dicembre 2023 recante *Modifiche al decreto 2 marzo 2016 concernente l’individuazione presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l’organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell’articolo 16, commi 1 e 2 del decreto del presidente del consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, nonché l’individuazione dei posti di funzione da conferire nell’ambito degli uffici centrali e periferici dell’amministrazione penitenziaria ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63*;
- ATTESA la necessità di regolamentare compiutamente il trasferimento e anche l’eventuale assegnazione temporanea del personale di Polizia Penitenziaria non appartenente alla carriera dei funzionari a sedi diverse dagli istituti penitenziari, ad esclusione del N.I.C., G.O.M., U.S.P.E.V. e G.I.O. per i quali vi è procedura separata;
- SENTITO il Capo del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità;
- SENTITE le Organizzazioni Sindacali rappresentative del Corpo di Polizia Penitenziaria.

DECRETA





# *Ministero della Giustizia*

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

## Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento disciplina i criteri per il trasferimento e l'assegnazione del personale del Corpo di Polizia penitenziaria appartenente ai ruoli degli agenti-assistenti, sovrintendenti e ispettori presso le articolazioni centrali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, la Scuola superiore dell'esecuzione penale, le Scuole di formazione, gli Istituti di istruzione, i Provveditorati regionali e i Centri per la giustizia minorile.
2. Il presente provvedimento non ha effetto per le si applica alle assegnazioni di personale presso il Gruppo operativo mobile, il Gruppo di intervento operativo ed il Gruppo di intervento regionale, il Nucleo investigativo centrale, l'Ufficio per la sicurezza e la vigilanza, il Servizio sicurezza presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, e i Nuclei presso gli Uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna.

## Art. 2

(Rilevazione dei posti disponibili)

1. La Direzione generale del personale, ogni due anni, rileva e rende noti i posti disponibili presso le articolazioni centrali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ~~del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità~~, la Scuola superiore dell'esecuzione penale, le Scuole di formazione, gli Istituti di istruzione.
2. Per la sede del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per la Scuola superiore dell'esecuzione penale, per le Scuole di formazione e gli Istituti di istruzione, la Direzione generale del personale indice interpello di carattere nazionale, secondo la disciplina del presente provvedimento.
3. Analogamente provvedono i Provveditorati regionali per il distretto di competenza, rilevati e resi noti i posti disponibili, previa autorizzazione del Direttore generale del personale.
4. Per la sede del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, la Direzione generale del personale e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, rilevati e resi noti i posti disponibili, indice interpello di carattere nazionale, secondo la disciplina del presente provvedimento.
5. Analogamente provvedono i Centri per la giustizia minorile per il distretto di competenza, rilevati e resi noti i posti disponibili, previa autorizzazione del Direttore generale del personale e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile.
6. L'interpello è indetto per ruolo di appartenenza e consiste in una procedura di valutazione dei requisiti di partecipazione, dei titoli e in un colloquio attitudinale.



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

7. Per l'assegnazione di personale presso gli uffici giudiziari, ivi compreso il servizio di ordine e sicurezza delle strutture giudiziarie, l'interpello è indetto dal Provveditorato regionale competente, che procederà alla valutazione dei requisiti di partecipazione e dei titoli secondo la procedura di cui all'art. 5 comma 2 e, successivamente, invierà gli atti alla Direzione Generale del personale, la quale concluderà la procedura di interpello secondo quanto previsto all'art.6 comma 1. ~~La procedura di interpello consiste nella sola valutazione dei requisiti e dei titoli stabiliti nel presente provvedimento e non è seguita dal colloquio attitudinale.~~
8. In caso di esaurimento della graduatoria, laddove siano rilevate esigenze, si procede a nuovo interpello utilizzando la procedura prevista dal presente provvedimento, anche se non siano decorsi i due anni.

## Art. 3

(Requisiti per la partecipazione)

1. Per partecipare all'interpello l'aspirante deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) anni tre di servizio effettivo nel Corpo di Polizia Penitenziaria;
  - b) aver riportato nei rapporti informativi nei tre anni antecedenti alla data dell'interpello un giudizio non inferiore a buono;
  - c) assenza di procedimenti penali pendenti con intervenuto rinvio a giudizio e/o condanne definitive;
  - d) assenza di sanzioni disciplinari più gravi della censura nel quinquennio precedente.
2. I requisiti di cui al precedente comma dovranno essere autocertificati contestualmente all'istanza di partecipazione.

## Art. 4

(Titoli valutabili)

1. Sono oggetto di valutazione i seguenti titoli:

a) Per ogni anno di servizio nel Corpo, fino a un massimo di 5,00 punti	punti 0,25 <sup>1</sup>
b) Diploma di maturità	punti 1,00
c) Diploma di laurea triennale	punti 4,00
d) Diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento	punti 7,00
e) Per ogni ulteriore laurea	punti 3,00
f) Per ogni Master post laurea di 2° livello	punti 1,00
g) Per ogni Master post laurea di 1° livello	punti 0,50
h) Rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore alla data dell'interpello:	

<sup>1</sup> Ai fini della valutazione di un anno di anzianità viene considerata anche la frazione superiore a mesi 6.





# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Giudizio di ottimo	punti 32	punti 3,50
Giudizio di ottimo	punti 31	punti 3,40
Giudizio di ottimo	punti 30	punti 3,30
Giudizio di ottimo	punti 29	punti 3,20
Giudizio di ottimo	punti 28	punti 3,10
Giudizio di ottimo	punti 27	punti 3,00
Giudizio di distinto	punti 26	punti 2,90
Giudizio di distinto	punti 25	punti 2,80
Giudizio di distinto	punti 24	punti 2,70
Giudizio di buono	punti 23	punti 2,60
Giudizio di buono	punti 22	punti 2,50
Giudizio di buono	punti 21	punti 2,40
Giudizio di buono	punti 20	punti 2,30
i)	Conoscenza delle procedure e dei sistemi informatici, fino a punti 2,00: Viene attribuito 0,20 per ogni attestato regolarmente certificato. Saranno oggetto di valutazione i seguenti attestati e certificati: ECDL -ECDL base; standard; expert. PEKIT – Pекit for school; Pекit Expert; Pекit advanced; Pекit Web Creation; Pекit Cads; Pекit Libercloud; Pекit digital lessons. CISCO – Entry level; Associate level; Professional level; Expert; Architect. VMWARE – Associate; Professional; Advanced professional; Expert; Engineer; Administrator; Architect; Developer. ITIL v2 FOUNDATIONS. MICROSOFT OFFICE SPECIALIST – Specialist; Expert; Master. EIPASS basic; EIPASS 7 Moduli User, EIPASS Progressive. EIRSAF – Passaporti informatici “Eirsaff full”, “EIRSAFF four” e EIRSAFF Green”;	
j)	Conoscenza di una o più lingue straniere certificata da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera, riconosciuti dal decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7 marzo 2012 e dal Decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo e di formazione AOODPIT/0000550 del 6 maggio 2020, fino a punti 2,00.	
k)	Ricompense fino ad un massimo complessivo di punti 2,50	
	Promozione per meriti straordinari	punti 0,70;
	Encomio solenne	punti 0,60;
	Encomio	punti 0,40;
	Lode	punti 0,25;
	Medaglia d’oro al Merito di Servizio	punti 0,60;
	Medaglia d’argento al Merito di Servizio	punti 0,40;





# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

- |   |             |
|---|-------------|
| Medaglia di bronzo al Merito di Servizio  | punti 0,25; |
| Attestato di pubblica benemerenzza del Dipartimento della protezione civile   | punti 0,25; |
| 2. Per gli interPELLI per l'assegnazione o il trasferimento presso le Scuole di Formazione e gli Istituti di Istruzione saranno oggetto di valutazione anche i seguenti titoli:   |             |
| l) Qualifica di istruttore di tiro del Corpo  | punti 1,00; |
| m) Qualifica di istruttore MGA del Corpo  | punti 1,00; |
| n) Qualifica di istruttore di guida del Corpo   | punti 1,00; |
| o) Qualifica di istruttore servizi scorta e sicurezza del Corpo   | punti 1,00; |
| 3. Per gli interPELLI per l'assegnazione o il trasferimento presso la Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento o presso gli Uffici Detenuti dei Provveditorati Regionali:  |             |
| a) possesso attestato di matricolista   | punti 1,00  |
| 4. I requisiti di cui alle lettere b), c) e d) non sono cumulabili.   |             |
| 5. Nel caso in cui il candidato possieda due o più titoli di cui alle lettere c) e d), viene riconosciuto il punteggio più alto per il titolo di livello superiore. Dalla seconda laurea in poi si calcolerà anche il punteggio di cui alla lettera e). |             |
| 6. I titoli di cui ai precedenti commi devono essere posseduti e prodotti ovvero autocertificati (ai sensi della vigente normativa) al momento di presentazione dell'istanza di partecipazione.   |             |

## Art. 5

(Valutazione dei requisiti di partecipazione e dei titoli)

1. La valutazione dei titoli e la relativa graduatoria di tutte le sedi previste dall'articolo 2, ~~punto~~ 3 comma 2 sono rimesse ad apposita Commissione nominata con provvedimento del Direttore Generale del personale, o dal Vicedirettore generale, composta da un Primo Dirigente di Polizia penitenziaria e da due appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo, con qualifica non inferiore a Dirigente Aggiunto.
2. La valutazione dei titoli e la relativa graduatoria di tutte le sedi previste dall'articolo 2, ~~punto~~ 4 comma 3, sono rimesse ad apposita Commissione nominata con provvedimento del Provveditore Regionale, composta da un Primo Dirigente di Polizia penitenziaria e da due appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo, con qualifica non inferiore a Dirigente Aggiunto.
3. La valutazione dei titoli e la relativa graduatoria di tutte le sedi previste dall'articolo 2, ~~punto~~ 5-comma 4, sono rimesse ad apposita Commissione nominata con provvedimento del Direttore Generale del Personale e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, composta da un Primo Dirigente di Polizia penitenziaria e da due appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo, con qualifica non inferiore a Dirigente Aggiunto, in servizio presso il menzionato Dipartimento.



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

4. La valutazione dei titoli e la relativa graduatoria di tutte le sedi previste dall'articolo 2, ~~punto~~ 5-comma 5; sono rimesse ad apposita Commissione nominata con provvedimento del direttore del Centro per la giustizia minorile, composta da un Primo Dirigente di Polizia penitenziaria e da due appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo, con qualifica non inferiore a Dirigente Aggiunto, in servizio presso il menzionato Dipartimento, ovvero in caso di carenza di Funzionari, da due appartenenti al ruolo degli Ispettori.
5. La graduatoria provvisoria è ~~trasmessa~~ notificata ai candidati per eventuali osservazioni e reclami e, trascorsi 15 giorni, ~~diventerà~~ diviene definitiva. Viene trasmessa, inoltre, alle OO.SS. rappresentative del personale non dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria, che garantiscono il rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza delle informazioni e protezione dei dati personali.
6. La graduatoria definitiva, relativa ai requisiti e ai titoli, viene notificata agli interessati e trasmessa alle OO.SS. rappresentative del personale non dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria, che assicurano il rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza delle informazioni e protezione dei dati personali.

## Art. 6

(Commissione per colloquio attitudinale)

1. Formata la graduatoria per titoli, per l'interpello di cui all'articolo 2 comma 2 è nominata dal Direttore Generale del personale o dal Vicedirettore generale una commissione, presieduta da un Direttore di divisione o Ufficio e due funzionari di Polizia Penitenziaria con qualifica non inferiore a Dirigente Aggiunto, uno dei quali in qualità di perito selettore.
2. Formata la graduatoria per titoli, per l'interpello di cui all'articolo 2 comma 3, il Provveditore regionale nomina la Commissione per il colloquio attitudinale, relativamente al distretto di competenza, avente medesima composizione di quella di cui al punto 1.
3. Formata la graduatoria per titoli, per l'interpello di cui all'articolo 2 comma 4, il Direttore generale del personale e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, nomina la Commissione per il colloquio attitudinale, relativamente agli uffici e servizi di competenza, avente medesima composizione di quella di cui al punto 1.
4. Formata la graduatoria per titoli, per l'interpello di cui all'articolo 2 comma 5, il direttore del Centro per la giustizia minorile nomina la Commissione per il colloquio attitudinale, relativamente al distretto di competenza, avente medesima composizione di quella di cui al punto 1, con la possibilità, in caso di carenza di Funzionari, di individuare un appartenente al ruolo degli Ispettori in qualità di componente.
5. Le Commissioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 procedono al colloquio attitudinale previsto dall'articolo 7.





# *Ministero della Giustizia*

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

6. All'esito dei colloqui, le commissioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 inviano gli atti al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria., al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, ovvero al Provveditorato e al Centro per la giustizia minorile, a seconda della competenza sul relativo interpellato.
7. Per la verifica delle conoscenze di informatica e di lingua straniera, le commissioni possono essere integrate da componenti esperti nelle relative materie.

## Art. 7

(Colloquio attitudinale e graduatoria definitiva)

1. Le commissioni di cui all'articolo precedente procedono ad un colloquio che verte sulla verifica delle attitudini a prestare servizio presso le articolazioni oggetto di interpellato, nonché sulla verifica dei titoli di cui alle lettere i) e j) e al comma 2 e 3 dell'articolo 4 e sulle competenze dichiarate.
2. Il colloquio può essere effettuato anche da remoto attraverso lo strumento della videoconferenza.
3. La commissione attribuisce un punteggio fino ad un massimo di punti 7,00.
4. Il contenuto del colloquio è riportato, anche in forma riassuntiva, in apposito verbale, nel quale andranno indicati anche i criteri utilizzati per la valutazione dei candidati. L'attribuzione del punteggio è adeguatamente motivata.
5. È ammesso al colloquio selettivo il personale che, collocato nella graduatoria per titoli, può ambire, ottenendo il punteggio massimo di punti 7,00 previsto al comma precedente, a collocarsi in posizione utile in graduatoria.
6. Il punteggio conseguito all'esito del colloquio è sommato al punteggio risultante dalla graduatoria per titoli.
7. Al termine dei colloqui viene formata una graduatoria unica per le articolazioni centrali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, da cui potrà attingersi, sempre nei limiti temporali della vigenza, per tutte le divisioni e gli uffici, anche in caso di specifiche e sopravvenute esigenze. Analogamente provvedono il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, i Provveditorati regionali e i Centri per la giustizia minorile per le divisioni e gli uffici di rispettiva pertinenza.
8. Le graduatorie sono trasmesse alla Direzione generale del personale, che, fermo restando il periodo di prova di cui all'art. 9, adotta i provvedimenti di trasferimento, nei già menzionati uffici, del personale risultato vincitore. Analogamente provvedono il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, i Provveditorati regionali e i Centri per la giustizia minorile per le divisioni e gli uffici di rispettiva pertinenza.
9. Per le Scuole di formazione e gli Istituti di istruzione vengono redatte graduatorie separate.





# *Ministero della Giustizia*

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

10. Le graduatorie definitive rimangono vigenti per due anni e sono trasmesse alle OO.SS. rappresentative del personale non dirigente del Corpo di Polizia penitenziaria, che assicurano il rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza delle informazioni e protezione dei dati personali.

Art. 8

(Periodo di prova)

Il candidato risultato vincitore effettua un periodo di prova di sei mesi, prorogabile per una sola volta, al cui termine il Direttore generale del personale, per il D.A.P., il Direttore generale del personale e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, per il D.G.M.C., ovvero il Provveditore regionale o il direttore del Centro per la giustizia minorile, per gli interpellati di rispettiva competenza, esprimono il giudizio conclusivo ai fini del trasferimento presso la sede posta ad interpellato.

Art. 9

(Disposizioni finali)

1. Con la pubblicazione del presente provvedimento cessa di avere efficacia il provvedimento 14 ottobre 2021 e tutti i precedenti provvedimenti aventi ad oggetto i criteri per la mobilità del personale di Polizia Penitenziaria appartenente ai ruoli degli agenti-assistenti, sovrintendenti e ispettori presso le articolazioni centrali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, la Scuola Superiore dell'esecuzione penale, le Scuole di formazione, gli Istituti di istruzione, i Provveditorati Regionali e i Centri per la Giustizia minorile.

Dato in Roma, il

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
Giovanni Russo

## TABELLA COMPARATIVA

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;">Art. 1 (Ambito di applicazione)</p> <p>1. Il presente provvedimento disciplina i criteri per il trasferimento e l'assegnazione del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria appartenente ai ruoli degli agenti-assistenti, sovrintendenti e ispettori presso le articolazioni centrali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, la Scuola Superiore dell'esecuzione penale, le Scuole di formazione, gli Istituti di istruzione, i Provveditorati Regionali e i Centri per la Giustizia minorile.</p> <p>2. Il presente provvedimento non ha effetto per le assegnazioni di personale presso il Nucleo Investigativo Centrale, il Gruppo Operativo Mobile, l'Ufficio per la Sicurezza e la Vigilanza, il Servizio Sicurezza presso il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità e i Nuclei presso gli Uffici Interdistrettuali e Distrettuali di esecuzione penale esterna.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2 (Rilevazione dei posti disponibili)</p> <p>1. La Direzione Generale del Personale e delle Risorse rileva annualmente e rende noti i posti disponibili presso le articolazioni centrali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, del Dipartimento per la Giustizia minorile e di</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 (Ambito di applicazione)</p> <p>1. Il presente provvedimento disciplina i criteri per il trasferimento e l'assegnazione del personale del Corpo di Polizia penitenziaria appartenente ai ruoli degli agenti-assistenti, sovrintendenti e ispettori presso le articolazioni centrali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, la Scuola superiore dell'esecuzione penale, le Scuole di formazione, gli Istituti di istruzione, i Provveditorati regionali e i Centri per la giustizia minorile.</p> <p>2. Il presente provvedimento non ha effetto per le si applica alle assegnazioni di personale presso il Gruppo operativo mobile, il Gruppo di intervento operativo ed il Gruppo di intervento regionale, il Nucleo investigativo centrale, l'Ufficio per la sicurezza e la vigilanza, il Servizio sicurezza presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, e i Nuclei presso gli Uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2 (Rilevazione dei posti disponibili)</p> <p>1. La Direzione generale del personale, ogni due anni, rileva e rende noti i posti disponibili presso le articolazioni centrali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, la Scuola</p>



comunità, la Scuola Superiore dell'esecuzione penale, le Scuole di formazione, gli Istituti di istruzione, i Provveditorati Regionali e i Centri per la Giustizia minorile e procede ad indire interpellone di carattere nazionale, secondo la disciplina del presente provvedimento.

2. L'interpello sarà indetto per ruolo di appartenenza e consisterà in una procedura di valutazione dei requisiti di partecipazione e dei titoli e in un colloquio attitudinale.
3. In caso di specifiche e sopravvenute esigenze in determinati uffici e/o settori si provvede attingendo dalle graduatorie vigenti redatte a seguito di interpello ordinario. Qualora tali graduatorie siano esaurite sarà indetto interpello straordinario per assegnazione temporanea, utilizzando la procedura prevista dal presente provvedimento.
4. Per l'assegnazione di personale presso gli uffici giudiziari, ivi compreso il servizio di ordine e sicurezza delle strutture giudiziarie, l'interpello sarà indetto dal Provveditorato Regionale competente. La procedura di interpello consisterà nella sola valutazione dei requisiti e dei titoli stabiliti nel presente provvedimento e non sarà seguita dal colloquio attitudinale.

superiore dell'esecuzione penale, le Scuole di formazione, gli Istituti di istruzione.

2. Per la sede del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per la Scuola superiore dell'esecuzione penale, per le Scuole di formazione e gli Istituti di istruzione, la Direzione generale del personale indice interpello di carattere nazionale, secondo la disciplina del presente provvedimento.
3. Analogamente provvedono i Provveditorati regionali per il distretto di competenza, rilevati e resi noti i posti disponibili, previa autorizzazione del Direttore generale del personale.
4. Per la sede del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, la Direzione generale del personale e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, rilevati e resi noti i posti disponibili, indice interpello di carattere nazionale, secondo la disciplina del presente provvedimento.
5. Analogamente provvedono i Centri per la giustizia minorile per il distretto di competenza, rilevati e resi noti i posti disponibili, previa autorizzazione del Direttore generale del personale e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile.
6. L'interpello è indetto per ruolo di appartenenza e consiste in una procedura di valutazione dei requisiti di partecipazione, dei titoli e in un colloquio attitudinale.
7. Per l'assegnazione di personale presso gli uffici giudiziari, ivi compreso il servizio di ordine e sicurezza delle strutture giudiziarie, l'interpello è indetto dal Provveditorato regionale competente, che procederà alla valutazione dei requisiti di partecipazione e dei titoli secondo la procedura di cui all'art. 5 comma 2 e, successivamente, invierà gli atti alla Direzione Generale del personale, la quale concluderà la procedura di interpello secondo quanto previsto all'art.6 comma 1.
8. In caso di esaurimento della graduatoria, laddove siano rilevate esigenze, si procede a nuovo interpello utilizzando la procedura prevista dal presente provvedimento, anche se non siano decorsi i due anni.



Art. 3

(Requisiti per la partecipazione)

1. Per partecipare all'interpello l'aspirante deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) diploma di scuola media inferiore;
  - b) anni cinque di servizio effettivo nel Corpo di Polizia Penitenziaria;
  - c) aver riportato nei rapporti informativi nei tre anni antecedenti alla data dell'interpello un giudizio non inferiore a buono;
  - d) assenza di procedimenti penali pendenti e/o definitivi;
  - e) assenza di procedimenti disciplinari pendenti per sanzioni comminabili più gravi della pena pecuniaria;
  - f) assenza di sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria nel quinquennio precedente.
2. Nelle more della definizione del procedimento disciplinare e del procedimento penale gli aspiranti sono ammessi alla selezione con riserva.
3. I requisiti di cui al precedente comma dovranno essere autocertificati contestualmente all'istanza di partecipazione.

Art. 3

(Requisiti per la partecipazione)

1. Per partecipare all'interpello l'aspirante deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) anni tre di servizio effettivo nel Corpo di Polizia Penitenziaria;
  - b) aver riportato nei rapporti informativi nei tre anni antecedenti alla data dell'interpello un giudizio non inferiore a buono;
  - c) assenza di procedimenti penali pendenti con intervenuto rinvio a giudizio e/o condanne definitive;
  - d) assenza di sanzioni disciplinari più gravi della censura nel quinquennio precedente;
  - e) assenza di sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria nel quinquennio precedente;
2. I requisiti di cui al precedente comma dovranno essere autocertificati contestualmente all'istanza di partecipazione.

Art. 4  
(Titoli valutabili)

1. Sono oggetto di valutazione i seguenti titoli:
- a) Per ogni anno di servizio nel Corpo punti 0,25<sup>1</sup>
  - b) Diploma di maturità punti 1,00
  - c) Diploma di laurea triennale punti 4,00
  - d) Diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento punti 7,00
  - e) Per ogni ulteriore laurea punti 3,00
  - f) Per ogni Master post laurea di 2° livello punti 1,00
  - g) Per ogni Master post laurea di 1° livello punti 0,50
  - h) Rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore alla data dell'interpello:
    - Giudizio di ottimo punti 32 punti 3,50
    - Giudizio di ottimo punti 31 punti 3,40
    - Giudizio di ottimo punti 30 punti 3,30
    - Giudizio di ottimo punti 29 punti 3,20
    - Giudizio di ottimo punti 28 punti 3,10
    - Giudizio di ottimo punti 27 punti 3,00
    - Giudizio di distinto punti 26 punti 2,90
    - Giudizio di distinto punti 25 punti 2,80
    - Giudizio di distinto punti 24 punti 2,70
    - Giudizio di buono punti 23 punti 2,60
    - Giudizio di buono punti 22 punti 2,50
    - Giudizio di buono punti 21 punti 2,40
    - Giudizio di buono punti 20 punti 2,30
  - i) Conoscenza delle procedure e dei sistemi informatici, fino a punti 2,00:

Art. 4  
(Titoli valutabili)

1. Sono oggetto di valutazione i seguenti titoli:
- a) Per ogni anno di servizio nel Corpo, fino a un massimo di 5,00 punti punti 0,25<sup>2</sup>
  - b) Diploma di maturità punti 1,00
  - c) Diploma di laurea triennale punti 4,00
  - d) Diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento punti 7,00
  - e) Per ogni ulteriore laurea punti 3,00
  - f) Per ogni Master post laurea di 2° livello punti 1,00
  - g) Per ogni Master post laurea di 1° livello punti 0,50
  - h) Rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore alla data dell'interpello:
    - Giudizio di ottimo punti 32 punti 3,50
    - Giudizio di ottimo punti 31 punti 3,40
    - Giudizio di ottimo punti 30 punti 3,30
    - Giudizio di ottimo punti 29 punti 3,20
    - Giudizio di ottimo punti 28 punti 3,10
    - Giudizio di ottimo punti 27 punti 3,00
    - Giudizio di distinto punti 26 punti 2,90
    - Giudizio di distinto punti 25 punti 2,80
    - Giudizio di distinto punti 24 punti 2,70
    - Giudizio di buono punti 23 punti 2,60
    - Giudizio di buono punti 22 punti 2,50
    - Giudizio di buono punti 21 punti 2,40
    - Giudizio di buono punti 20 punti 2,30
  - i) Conoscenza delle procedure e dei sistemi informatici, fino a punti 2,00:

<sup>1</sup> Ai fini della valutazione di un anno di anzianità viene considerata anche la frazione superiore a mesi 6.

<sup>2</sup> Ai fini della valutazione di un anno di anzianità viene considerata anche la frazione superiore a mesi 6.



<p>Viene attribuito 0,20 per ogni attestato regolarmente certificato.</p> <p>Saranno oggetto di valutazione e seguenti attestati e certificati:</p> <p>ECDL –ECDL base; standard; expert.</p> <p>PEKIT – Pektit for school; Pektit Expert; Pektit advanced; Pektit Web Creation; Pektit Cads; Pektit Liberccloud; Pektit digital lessons.</p> <p>CISCO – Entry level; Associate level; Professional level; Expert; Architect.</p> <p>VMWARE – Associate; Professional; Advanced professional; Expert; Engineer; Administrator; Architect; Developer.</p> <p>ITIL v2 FOUNDATIONS.</p> <p>MICROSOFT OFFICE SPECIALIST – Specialist; Expert; Master.</p> <p>EIPASS basic; EIPASS 7 Moduli User, EIPASS Progressive.</p> <p>EIRSAF – Passaporti informatici “Eirsaff full”, “EIRSAFF four” e EIRSAFF Green”;</p>	<p>Viene attribuito 0,20 per ogni attestato regolarmente certificato.</p> <p>Saranno oggetto di valutazione e seguenti attestati e certificati:</p> <p>ECDL –ECDL base; standard; expert.</p> <p>PEKIT – Pektit for school; Pektit Expert; Pektit advanced; Pektit Web Creation; Pektit Cads; Pektit Liberccloud; Pektit digital lessons.</p> <p>CISCO – Entry level; Associate level; Professional level; Expert; Architect.</p> <p>VMWARE – Associate; Professional; Advanced professional; Expert; Engineer; Administrator; Architect; Developer.</p> <p>ITIL v2 FOUNDATIONS.</p> <p>MICROSOFT OFFICE SPECIALIST – Specialist; Expert; Master.</p> <p>EIPASS basic; EIPASS 7 Moduli User, EIPASS Progressive.</p> <p>EIRSAF – Passaporti informatici “Eirsaff full”, “EIRSAFF four” e EIRSAFF Green”;</p>
<p>j) Conoscenza di una o più lingue straniere certificata da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera, riconosciuti dal decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7 marzo 2012 e dal Decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo e di formazione AOODPIT/0000550 del 6 maggio 2020, fino a punti 2,00.</p> <p>k) Ricompense fino ad un massimo complessivo di punti 2,50</p> <p>Promozione per meriti straordinari punti 0,70;</p> <p>Encomio solenne punti 0,60;</p> <p>Encomio punti 0,40;</p> <p>Lode punti 0,25;</p> <p>Medaglia d’oro al Merito di Servizio punti 0,60;</p> <p>Medaglia d’argento al Merito di Servizio punti 0,40;</p> <p>Medaglia di bronzo al Merito di Servizio punti 0,25;</p>	<p>j) Conoscenza certificata di una o più lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012 e dal Decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione AOODPIT/0000550 del 6 maggio 2020, fino a punti 2.</p> <p>k) Ricompense fino ad un massimo complessivo di punti 2,50</p> <p>Promozione per meriti straordinari punti 0,70;</p> <p>Encomio solenne punti 0,60;</p> <p>Encomio punti 0,40;</p> <p>Lode punti 0,25;</p> <p>Medaglia d’oro al Merito di Servizio punti 0,60;</p> <p>Medaglia d’argento al Merito di Servizio punti 0,40;</p> <p>Medaglia di bronzo al Merito di Servizio punti 0,25;</p>



<p>Attestato di pubblica beneficenza del Dipartimento della Protezione Civile punti 0,25.</p> <p>2. Per gli interpellati per l'assegnazione o il trasferimento presso le Scuole di Formazione e gli Istituti di Istruzione saranno oggetto di valutazione anche i seguenti titoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>l) Qualifica di istruttore di tiro del Corpo punti 1,00;</li> <li>m) Qualifica di istruttore MGA del Corpo punti 1,00;</li> <li>n) Qualifica di istruttore di guida del Corpo punti 1,00;</li> <li>o) Qualifica di istruttore servizi scorta e sicurezza del Corpo punti 1,00;</li> </ul> <p>3. I requisiti di cui alle lettere b), c) e d) non sono cumulabili.</p>	<p>Attestato di pubblica beneficenza del Dipartimento della protezione civile punti 0,25;</p> <p>2. Per gli interpellati per l'assegnazione o il trasferimento presso le Scuole di Formazione e gli Istituti di Istruzione saranno oggetto di valutazione anche i seguenti titoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>l) Qualifica di istruttore di tiro del Corpo punti 1,00;</li> <li>m) Qualifica di istruttore MGA del Corpo punti 1,00;</li> <li>n) Qualifica di istruttore di guida del Corpo punti 1,00;</li> <li>o) Qualifica di istruttore servizi scorta e sicurezza del Corpo punti 1,00;</li> </ul> <p>p) Per gli interpellati per l'assegnazione o il trasferimento presso la Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento o presso gli Uffici Detenuti dei Provveditorati Regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) possesso attestato di matricolista punti 1,00</li> </ul> <p>3. I requisiti di cui alle lettere b), c) e d) non sono cumulabili.</p> <p>4. Nel caso in cui il candidato possieda due o più titoli di cui alle lettere c) e d), viene riconosciuto il punteggio più alto per il titolo di livello superiore. Dalla seconda laurea in poi si calcolerà anche il punteggio di cui alla lettera e).</p> <p>5. I titoli di cui ai precedenti commi devono essere posseduti e prodotti ovvero autocertificati (ai sensi della vigente normativa) al momento di presentazione dell'istanza di partecipazione.</p>
<p>Art. 5 (Valutazione dei requisiti di partecipazione e dei titoli)</p> <p>1. La valutazione dei titoli e la relativa graduatoria di tutte le sedi previste dall'articolo 1, sono rimesse ad apposita Commissione nominata con provvedimento del Direttore Generale del personale e delle risorse, composta da un Dirigente di Polizia Penitenziaria e da due appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia Penitenziaria, con qualifica non inferiore a Dirigente</p>	<p>Art. 5 (Valutazione dei requisiti di partecipazione e dei titoli)</p> <p>1. La valutazione dei titoli e la relativa graduatoria di tutte le sedi previste dall'articolo 2, comma 2 sono rimesse ad apposita Commissione nominata con provvedimento del Direttore Generale del personale o del Vicedirettore generale, composta da un Primo Dirigente di Polizia penitenziaria e da due appartenenti</p>



Aggiunto di Polizia Penitenziaria, di cui uno in servizio presso il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità.

2. La graduatoria provvisoria verrà trasmessa per eventuali osservazioni e reclami e dopo 15 giorni diventerà definitiva. Verrà, inoltre, trasmessa alle OO.SS. rappresentative del personale non dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria, che garantiranno il rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza delle informazioni e protezione dei dati personali.
3. La graduatoria definitiva, relativa ai requisiti e ai titoli, sarà trasmessa alle OO.SS. rappresentative del personale non dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria, che garantiranno il rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza delle informazioni e protezione dei dati personali.

alla carriera dei funzionari del Corpo, con qualifica non inferiore a Dirigente Aggiunto.

2. La valutazione dei titoli e la relativa graduatoria di tutte le sedi previste dall'articolo 2, comma 3, sono rimesse ad apposita Commissione nominata con provvedimento del Provveditore Regionale, composta da un Primo Dirigente di Polizia penitenziaria e da due appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo, con qualifica non inferiore a Dirigente Aggiunto.
3. La valutazione dei titoli e la relativa graduatoria di tutte le sedi previste dall'articolo 2, comma 4, sono rimesse ad apposita Commissione nominata con provvedimento del Direttore Generale del Personale e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, composta da un Primo Dirigente di Polizia penitenziaria e da due appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo, con qualifica non inferiore a Dirigente Aggiunto, in servizio presso il menzionato Dipartimento.
4. La valutazione dei titoli e la relativa graduatoria di tutte le sedi previste dall'articolo 2, comma 5, sono rimesse ad apposita Commissione nominata con provvedimento del direttore del Centro per la giustizia minorile, composta da un Primo Dirigente di Polizia penitenziaria e da due appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo, con qualifica non inferiore a Dirigente Aggiunto, in servizio presso il menzionato Dipartimento, ovvero in caso di carenza di Funzionari, da due appartenenti al ruolo degli Ispettori.
5. La graduatoria provvisoria è notificata ai candidati per eventuali osservazioni e reclami e, trascorsi 15 giorni, diviene definitiva. Viene trasmessa, inoltre, alle OO.SS. rappresentative del personale non dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria, che garantiscono il rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza delle informazioni e protezione dei dati personali.
6. La graduatoria definitiva, relativa ai requisiti e ai titoli, viene notificata agli interessati e trasmessa alle OO.SS. rappresentative del personale non dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria, che



assicurano il rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza delle informazioni e protezione dei dati personali.

Art. 6  
(Commissione per colloquio attitudinale)

1. Formata la graduatoria per titoli, è nominata dal Direttore Generale del personale e delle risorse una commissione presieduta dal Direttore dell'ufficio o servizio, oggetto di interpellò, dal dirigente di Polizia Penitenziaria responsabile di sezione e da altro appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo con qualifica non inferiore a Dirigente Aggiunto di Polizia Penitenziaria.
2. La Commissione procederà al colloquio attitudinale previsto dall'articolo 7.
3. Analogamente il Direttore Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, il Provveditore regionale e il Direttore del Centro per la giustizia minorile nomineranno la Commissione per il colloquio attitudinale per gli uffici e servizi di competenza, e all'esito dei colloqui invieranno gli atti al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Art. 6  
(Commissione per colloquio attitudinale)

4. Formata la graduatoria per titoli, per l'interpello di cui all'articolo 2 comma 2 è nominata dal Direttore Generale del personale o dal Vicedirettore generale una commissione, presieduta da un Direttore di divisione o Ufficio e due funzionari di Polizia Penitenziaria con qualifica non inferiore a Dirigente Aggiunto, uno dei quali in qualità di perito selettore.
5. Formata la graduatoria per titoli, per l'interpello di cui all'articolo 2 comma 3, il Provveditore regionale nomina la Commissione per il colloquio attitudinale, relativamente al distretto di competenza, avente medesima composizione di quella di cui al punto 1.
6. Formata la graduatoria per titoli, per l'interpello di cui all'articolo 2 comma 4, il Direttore generale del personale e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, nomina la Commissione per il colloquio attitudinale, relativamente agli uffici e servizi di competenza, avente medesima composizione di quella di cui al punto 1.
7. Formata la graduatoria per titoli, per l'interpello di cui all'articolo 2 comma 5, il direttore del Centro per la giustizia minorile nomina la Commissione per il colloquio attitudinale, relativamente al distretto di competenza, avente medesima composizione di quella di cui al punto 1, con la possibilità, in caso di carenza di Funzionari, di individuare un appartenente al ruolo degli Ispettori in qualità di componente.
8. Le Commissioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 procedono al colloquio attitudinale previsto dall'articolo 7.
9. All'esito dei colloqui, le commissioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 inviano gli atti al Dipartimento dell'amministrazione



penitenziaria., al Dipartimento pe la giustizia minorile e di comunità, ovvero al Provveditorato e al Centro per la giustizia minorile, a seconda della competenza sul relativo interpelllo.

10. Per la verifica delle conoscenze di informatica e di lingua straniera, le commissioni possono essere integrate da componenti esperti nelle relative materie.

Art. 7  
(Colloquio attitudinale e graduatoria definitiva)

1. Le commissioni di cui all'articolo precedente procedono ad un colloquio che verte sulla verifica delle attitudini a prestare servizio presso le articolazioni oggetto di interpelllo, nonché sulla verifica dei titoli di cui alle lettere i) e j) e al comma 2 e 3 dell'articolo 4 e sulle competenze dichiarate.
2. Il colloquio può essere effettuato anche da remoto attraverso lo strumento della videoconferenza.
3. La commissione attribuisce un punteggio fino ad un massimo di punti 7,00.
4. Il contenuto del colloquio è riportato, anche in forma riassuntiva, in apposito verbale, nel quale andranno indicati anche i criteri utilizzati per la valutazione dei candidati. L'attribuzione del punteggio è adeguatamente motivata.
5. È ammesso al colloquio selettivo il personale che, collocato nella graduatoria per titoli, può ambire, ottenendo il punteggio massimo di punti 7,00 previsto al comma precedente, a collocarsi in posizione utile in graduatoria.
6. Il punteggio conseguito all'esito del colloquio è sommato al punteggio risultante dalla graduatoria per titoli.
7. Al termine dei colloqui viene formata una graduatoria unica per le articolazioni centrali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, da cui potrà attingersi, sempre nei limiti temporali

Art. 7  
(Colloquio attitudinale e graduatoria definitiva)

1. La commissione di cui all'articolo precedente procede ad un colloquio che verte sulla verifica delle motivazioni e delle attitudini a prestare servizio presso le articolazioni oggetto di interpelllo.
2. Il colloquio può essere effettuato anche da remoto attraverso lo strumento della videoconferenza.
3. La commissione attribuisce un punteggio fino ad un massimo di punti 7,00.
4. Il contenuto del colloquio sarà riportato, anche in forma riassuntiva, in apposito verbale nel quale andranno indicati anche i criteri utilizzati per la valutazione dei candidati. L'attribuzione del punteggio sarà adeguatamente motivata.
5. È ammesso al colloquio selettivo il personale che, collocato nella graduatoria per titoli, può ambire, ottenendo il punteggio massimo di punti 7,00 previsto al comma precedente, a collocarsi in posizione utile in graduatoria.
6. Il punteggio conseguito all'esito del colloquio è sommato al punteggio risultante dalla graduatoria per titoli.
7. La graduatoria definitiva rimane vigente per un anno e sarà trasmessa alle OO.SS. rappresentative del personale non dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria, che garantiranno il

rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza delle informazioni e protezione dei dati personali.

della vigenza, per tutte le divisioni e gli uffici, anche in caso di specifiche e sopravvenute esigenze. Analogamente provvedono il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, i Provveditorati regionali e i Centri per la giustizia minorile per le divisioni e gli uffici di rispettiva pertinenza.

8. Le graduatorie sono trasmesse alla Direzione generale del personale, che, fermo restando il periodo di prova di cui all'art.

9, adotta i provvedimenti di trasferimento, nei già menzionati uffici, del personale risultato vincitore. Analogamente provvedono il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, i Provveditorati regionali e i Centri per la giustizia minorile per le divisioni e gli uffici di rispettiva pertinenza.

9. Per le Scuole di formazione e gli Istituti di istruzione vengono redatte graduatorie separate.

10. Le graduatorie definitive rimangono vigenti per due anni e sono trasmesse alle OO.SS. rappresentative del personale non dirigente del Corpo di Polizia penitenziaria, che assicurano il rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza delle informazioni e protezione dei dati personali.

#### Art. 8

(Periodo di prova)

Il candidato risultato vincitore effettua un periodo di prova di sei mesi, prorogabile per una sola volta, al cui termine il Direttore generale del personale, per il D.A.P., il Direttore generale del personale e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, per il D.G.M.C., ovvero il Provveditore regionale o il direttore del Centro per la giustizia minorile, per gli interpellati di rispettiva competenza, esprimono il giudizio conclusivo ai fini del trasferimento presso la sede posta ad interpello.